

CONVENZIONE QUADRO PER FORME DI COLLABORAZIONE

FINALIZZATE AD ATTIVITA' DI FORMAZIONE

L'Alma Mater Studiorum – Università di Bologna (di seguito denominata “Università di Bologna”), con sede in Bologna, Via Zamboni n. 33 rappresentata dal Rettore e legale rappresentante, Prof. Giovanni Molari o da suo delegato

E

L'Agenzia industrie Difesa (di seguito denominata AID), con sede legale in Roma, Piazza della Marina, n. 4, rappresentata dal Direttore Generale e legale rappresentante, Dott. Senatore Nicola Latorre, nato a Fasano il 14/09/1955, domiciliato/a per la carica presso la sede legale dell'Agenzia
insieme denominate “Parti”

Visti

- il Decreto Ministeriale 270/2004, che stabilisce che i corsi di laurea possono essere orientati all'acquisizione di specifiche competenze professionali preordinate all'inserimento del laureato nel mondo del lavoro e all'esercizio delle correlate attività professionali;
- la Legge 196/1997 "Norme in materia di promozione dell'occupazione" ed il Decreto Ministeriale 142/1998 "Regolamento recante norme di attuazione dei principi e dei criteri di cui all'articolo 18 della L. 24 giugno 1997, n. 196, sui tirocini formativi e di orientamento" nonché l'art. 1 della Legge 92 del 2012;
- il DR 418/2011 dell'Università di Bologna “Regolamento per la disciplina dei contratti di insegnamento e di tutorato”;
- lo Statuto dell'Università di Bologna;
- il Regolamento Didattico d'Ateneo dell'Università di Bologna;

Premesso che:

- l'Agenzia gestisce, tra gli altri stabilimenti del Ministero della Difesa, anche lo Stabilimento Chimico Farmaceutico Militare (di seguito SCFM) con sede in Firenze Via R. Giuliani 201, che è stata riconosciuta quale unica officina farmaceutica dello Stato, che opera nell'ambito della produzione di medicinali orfani, sostanze attive di origine vegetale a base di cannabis, allestimenti e presidi sanitari per l'uso da parte delle Forze Armate e della sanità pubblica;
- SCFM è depositario di competenze di eccellenza nell'ambito della produzione farmaceutica, del controllo qualità medicinali e dell'applicazione delle norme di Buona Fabbricazione per gli stessi (EU-GMP);
- l'Università di Bologna ha tra i suoi obiettivi, così come individuati anche nel piano strategico di Ateneo, quello di garantire la crescita personale, culturale e professionale degli studenti, anche in relazione alle esigenze della società, promuovendo azioni per migliorare la coerenza tra il percorso formativo e le competenze acquisite, la possibilità di inserimento professionale e la presenza di docenti esterni qualificati provenienti dal mercato del lavoro;
- l'Università di Bologna è, pertanto, interessata ad integrare la propria offerta formativa mediante le competenze presenti all'interno di AID;
- che le Parti, nell'ambito delle rispettive finalità, intendono dar vita a un rapporto organico di collaborazione volto a contribuire alla formazione e al sostegno delle attività didattiche negli ambiti disciplinari di comune interesse, nei termini e con le forme di cui al presente accordo.

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 – Premesse

Le premesse sono parte integrante della presente convenzione.

Art. 2 – Obiettivi

Le Parti convengono di attivare forme di collaborazione atte a favorire una migliore conoscenza e uno specifico studio delle tematiche legate al settore farmaceutico, analitico, amministrativo (marketing, risorse umane, controllo gestione etc.) e logistico nonché allo studio scientifico di alcuni casi di studio sotto la sorveglianza e l'assistenza di esperti del settore. In particolare, per AID la collaborazione di cui alla presente convenzione avrà luogo presso lo SCFM.

Art. 3 – Ambiti di collaborazione

Le Parti convengono di attivare forme di collaborazione nei seguenti ambiti:

A) Attività formative o anche semplici moduli rientranti nel percorso di studio diretto al conseguimento della laurea e/o della laurea magistrale e/o magistrale a ciclo unico e/o del diploma di specializzazione

B) Attività didattiche integrative ed ogni altra attività utile alla formazione e all'orientamento degli studenti.

C) svolgimento dei tirocini curriculari e/o di formazione e orientamento.

Art. 4 – Attribuzione di docenza

Le Parti concordano che, in forza del presente accordo, per le attività di cui alla lettera A) dell'art. 3, l'Università, in virtù del regolamento per la disciplina dei contratti di insegnamento e tutorato dell'Università di Bologna (n. 418/2011), possa conferire incarichi didattici, anche con attribuzione della responsabilità, ad esperti qualificati dipendenti di AID. In tal caso AID metterà a disposizione il proprio personale individuato annualmente, in possesso dei requisiti previsti dal regolamento didattico del corso e dal regolamento sopra citato.

Qualora venga proposto un unico nominativo per ogni attività didattica la struttura interessata dovrà comunque verificare il possesso delle adeguate competenze e specializzazione necessarie per assumere la responsabilità dell'attività didattica.

Nel caso vengano proposti più nominativi, la valutazione comparativa verrà effettuata dalla struttura didattica in conformità con il regolamento 418/2011. Gli incarichi hanno validità per l'anno/anni accademico/i di riferimento e

possono essere stipulati e rinnovati ai sensi del citato regolamento senza oneri per l'Università di Bologna e previo nulla osta dell'Ente/Azienda di appartenenza ove necessario e il personale incaricato acquisirà il titolo di professore a contratto per la durata degli incarichi.

Gli incarichi sono rinnovabili con le modalità previste dal vigente regolamento di Ateneo.

Art. 5 – Attività di Tirocinio

L'Università di Bologna e l'AID, previa stipula dell'apposita convenzione approvata dagli Organi Accademici, potranno altresì valutare l'attivazione di tirocini presso la sede di SCFM.

AID, presso la sede di SCFM, potrà ospitare un massimo di due studenti per anno accademico, aventi una preparazione ed una motivazione idonee a poter seguire attività analitiche o produttive nei reparti dello Stabilimento. L'attivazione dei tirocini è e rimane vincolata alla disponibilità di SCFM di ospitare nei propri reparti di produzione/controllo, parzialmente in fase di potenziamento, attività di tirocinio. I tirocini in discipline non scientifiche (es. marketing, logistica, amministrativa etc.) potranno avvenire con tempistiche e modalità analoghe presso gli Uffici dello SCFM.

Art. 6 – Accordi attuativi

La concreta definizione e attuazione delle iniziative avverrà ove necessario mediante la stipula di atti esecutivi che dovranno richiamare e rispettare la presente convenzione e indicare le modalità attuative e di verifica delle iniziative medesime. Per Parte universitaria gli atti esecutivi sono stipulati dalle strutture didattiche competenti e vengono allegati alla presente convenzione.

Art. 7 – Obblighi assicurativi

Le Parti si danno reciprocamente atto che:

- il personale universitario e gli studenti impegnati nelle attività

formative sono coperti dall'Università con assicurazione contro gli infortuni che dovessero subire durante lo svolgimento delle attività, nonché con assicurazione per responsabilità civile per i danni che dovessero involontariamente causare a terzi (persone e/o cose) durante l'effettuazione delle stesse; in relazione alle attività di cui alla presente convenzione espletate dal personale di AID che stipulerà con l'Università di Bologna specifici contratti di docenza gli oneri assicurativi sopra indicati saranno a carico dell'Università di Bologna;

- il personale dipendente da AID nello svolgimento di attività indicate nella presente convenzione non rientranti nel contratto di docenza (*in orario di lavoro e/o fuori orario di lavoro*) è coperto da assicurazione da AID contro gli infortuni che dovesse subire in qualsivoglia sede dette attività si svolgano, nonché da assicurazione per responsabilità civile verso terzi (persone e/o cose).

Art. 8 – Sicurezza e prevenzione (D.lgs. 81/08 e 106/09)

Le Parti si impegnano affinché alle persone impegnate nelle attività formative vengano fornite dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui debbono operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività, anche sulla base del documento di sicurezza elaborato dal Datore di Lavoro della Struttura ospitante e custodito presso quest'ultima ovvero presso l'unità produttiva, in base all'art. 28 del testo aggiornato del D.Lgs. 81/2008.

Resta in ogni caso inteso che in relazione agli spazi di AID presso i quali verranno svolte le attività oggetto del presente accordo la gestione ed ogni onere di cui al D.Lgs. 81/2008 ad essi relativo rimangono in capo alla struttura ospitante.

Art. 9 – Durata, rinnovo e recesso

La presente Convenzione ha durata di tre anni a decorrere dalla data di stipula e potrà essere espressamente rinnovata per un ulteriore triennio.

In caso di attivazione di SCFM per emergenze in campo militare o civile il presente accordo può essere sospeso con effetto immediato previo preavviso scritto e interruzione delle attività eventualmente già in essere fino al termine dell'emergenza.

Ciascuna Parte può recedere dal presente accordo unicamente mediante comunicazione raccomandata con avviso di ricevimento trasmessa all'altra Parte nel termine di almeno sei mesi prima della scadenza senza pregiudizio per le attuazioni e le collaborazioni già in essere.

Art. 10 – Riservatezza e codice di comportamento

1. L'Università di Bologna si impegna, per sé e per i propri dipendenti e/o collaboratori, ad assicurare la non divulgazione dei dati e delle informazioni di cui venga in possesso e/o a conoscenza direttamente nel corso dell'espletamento dell'attività e, comunque, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione della Convenzione, e comunque per i cinque anni successivi alla cessazione di efficacia del presente accordo.

2. L'obbligo di cui al comma 1 sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione della Convenzione; tale obbligo non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio.

3. Entrambe le parti si impegnano altresì a operare con la massima riservatezza, impegnandosi espressamente a mantenere riservati e non fare uso improprio di dati, documenti o informazioni riguardanti l'altra parte per

l'intera durata della presente convenzione e anche dopo la sua scadenza.

4. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, SCFM ha la facoltà di dichiarare risolta di diritto la Convenzione, fermo restando che Università di Bologna sarà tenuta a risarcire tutti i danni che dovessero derivare alla prima.

Art. 11 – Imposta di bollo e registrazione

La presente Convenzione è sottoscritta con apposizione di firma digitale in un unico originale.

L'imposta di bollo è a carico dell'Università di Bologna e di AID in parti uguali. Al versamento all'erario di detta somma provvede l'Università di Bologna in modalità virtuale come da Autorizzazione n. 140328 del 13 dicembre 2018. AID si impegna a corrispondere all'Università di Bologna un importo pari alla metà dell'imposta complessiva dovuta.

La presente Convenzione è soggetta a registrazione in caso d'uso ai sensi dell'art.4 della tariffa parte II del DPR 131 del 26/4/86. Le spese di registrazione sono a carico della parte richiedente.

Per l'Alma Mater Studiorum – Università di Bologna

Il Rettore, Prof. Giovanni Molari

Per l'Agenzia Industrie Difesa

Il legale rappresentante, Dott. Senatore Nicola Latorre